



TRIBUNALE DI MODENA
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA
 Nr. 1551
 In data 07/10/11
 Nr. Cron. 7815
 Nr. Rep. 3499

Il Collegio composto dai dott.:

ELEONORA DE MARCO
 DOMENICO PASQUARIELLO
 ADRIANA GHERARDI

presidente
 giudice
 giudice relatore

Ha emesso la seguente

Nella causa civile iscritta al n. 9379/2009 R.Gen.

Promossa da

G. [redacted] A. [redacted]

Rappresentata e difesa dall' avv. G. [redacted] P. [redacted] che la rappresenta e difende in forza di procura depositata in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in M. [redacted] C. [redacted]

attrice

Contro

C. [redacted] G. [redacted], G. [redacted] G. [redacted], T. [redacted] G. [redacted]

Rappresentati e difesi dagli avv. ti S. [redacted] M. [redacted] del Foro di B. [redacted] e O. [redacted] G. [redacted] del Foro di M. [redacted] in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. G. [redacted] in M. [redacted] via C. [redacted]

convenuti

Avente ad oggetto: impugnazione di delibera di esclusione del socio.

Conclusioni:

per l'attrice:

IL CASO.it

SENTENZA

"Rigettata ogni contraria istanza, Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig. G. A. avverso la delibera di esclusione della medesima dalla società E. S. di G. C. & c snc, assunta in data 16/9/2009 dai soci G. C., G. G. e G. T., accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità della precitata delibera e quindi dichiarare la nullità e/o l'annullamento della stessa per i motivi esposti in narrativa; condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento a favore di G. A. degli eventuali utili dalla stessa non percepiti in conseguenza della sua illegittima esclusione, a far data dalla esclusione medesima, oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria ed oltre l'eventuale maggior danno, nonché a tenere indenne l'attrice da qualsivoglia sopravvenienza passiva conseguente ad atti di amministrazione e/o atti di diversa natura, compiuti medio tempore dai convenuti e comunque a risarcirla di tutti i danni subiti e a rifondere alla stessa tutte le somme anticipate per conto della società, che risulteranno in corso di causa.

In via subordinata per la denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'opposizione proposta, accertare il diritto della sig. G. A. alla liquidazione della quota pari al 25% della società E. S. di G. C. & C snc e conseguentemente condannare la società medesima nonché i soci G. C., G. G. e G. T. in solido tra loro al pagamento, a favore di G. A. del valore della predetta quota nella misura che risulterà accertata in corso di causa ed al risarcimento a favore della stessa di tutti i danni subiti nonché alla rifusione di tutte le somme anticipate per conto della società, che risulteranno in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite".


Per i convenuti:

"In via pregiudiziale e/o preliminare:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale, preso atto della esistenza e validità della clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo della E. S. snc e della conseguente espressa deroga e/o rinuncia alla giurisdizione/competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in riferimento a tutte le possibili controversie tra i soci e/o la società, dichiarare inammissibili/improponibili, avanti l'intestato Tribunale e, di conseguenza, respingere tutte le avverse pretese.

In via subordinata:

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della ridetta eccezione pregiudiziale e/o preliminare, voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande, confermando la legittimità della delibera di esclusione di A. G. dalla E. S. snc di G. C. & C a far tempo dal 22/10/2009 e dichiarando tenuta l'attrice a versare alla società convenuta, ex art. 2289 cc, a titolo di rimborso pro-quota delle perdite.



societarie sussistenti al 22/10/2009, l'importo di € 3825,00 e/o quella diversa e anche maggior somma che risultasse a tale titolo dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria e/o comunque, congrua e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 23/10/2009 al saldo, nonché a rifondere pro-quota delle ulteriori perdite e/o obbligazioni sociali nei limiti di cui agli artt 2289 e 2290 cc.

In via subordinata riconvenzionale:

sempre e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale e/o preliminare, Voglia l'Ecc.mo Tribunale dichiarare tenuta e condannare A. G. all'immediata liberazione e rilascio, nella piena disponibilità dei signori C., G. e T. G., della porzione e/o degli spazi dell'immobile sito in M., via M., già concessi in comodato precario all'odierna attrice, in virtù di scrittura privata sottoscritta in data 5/9/2007, per l'esercizio della rivendita di tabacchi.

In tutti i casi con vittoria di spese, competenze ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attrice, con atto di citazione, conveniva in giudizio gli attuali convenuti i quali - a suo dire illegittimamente - avevano deliberato la sua esclusione dalla società E. S. & C. snc. I convenuti si costituivano eccependo preliminarmente una questione pregiudiziale data dall'esistenza nell'atto costitutivo societario della E. S. & C snc, di clausola compromissoria ed in subordine chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo subordinata riconvenzionale. Il Giudice riteneva superflue le istanze istruttorie proposte da entrambe le parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale erano assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche. Scaduti detti termini la causa è ora matura per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione pregiudiziale in ordine alla esistenza e validità della clausola compromissoria è fondata e merita accoglimento.

Non è contestata dalle parti la sussistenza nell'atto costitutivo della E. S. & C snc, della clausola per cui è eccezione. Parte attrice ne contesta la validità in quanto il contenuto non è conforme a quanto statuito dall'art. 34 dlgs 5/2003.

Si osserva preliminarmente come detta clausola sia anteriore all'entrata in vigore del dls 5/2003, in quanto l'atto costitutivo della E. S. & C snc è stato sottoscritto in data 4/2/2003, mentre il menzionato decreto legislativo è entrato in vigore in data 1/1/2004.

Fatta questa premessa si ritiene altresì che, per il caso di società di persone, qual è quello di specie, la normativa citata non abbia previsto alcun obbligo di adeguamento, infatti le disposizioni di cui

agli artt. 223 bis e 223 duodecies disp. att. c.c. che prevedono il menzionato obbligo di adeguamento, si riferiscono unicamente alle società di capitali.

In ogni caso, si ritiene di aderire a quella parte di giurisprudenza attualmente maggioritaria e più recente (si veda Corte appello Torino 18/9/2009), la quale ha ritenuto che la nuova e diversa disciplina di arbitrato in materia societaria introdotta dal più volte menzionato dlgs 5/2003, sia da considerarsi peculiare ed alternativa rispetto all'arbitrato comune, sia rituale che irrituale, che rimane scelta discrezionale ad opera delle parti.

Alla luce di quanto esposto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità ordinaria adita stante la sussistenza di clausola compromissoria arbitrale.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo.

PQM


Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, stante la sussistenza di clausola compromissoria;

condanna G. [redacted] A. [redacted] al pagamento a favore di G. [redacted] C. [redacted], G. [redacted] G. [redacted], G. [redacted] T. [redacted] delle spese del presente giudizio, per la somma complessiva di € 7385,00 , di cui € 4.500,00 per onorari, € 2.600,00 per diritti, € 285,00 per spese, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Modena il 2/9/2011.

Il G. rel. est.
Adriana Gherardi

Il Presidente
Eleonora De Marco



07/10/11
M. [redacted]
IL CANCELLIERE C1
M. [redacted] in Spaministr